

DECRETO DIRIGENZIALE N. 86 del 23 ottobre 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE VETERINARIO - Procedure regionali vincolanti per l'attuazione delle linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione - delibera di G.R. n.1227 del 18 luglio 2008.

VISTI

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene per gli alimentari di origine animale successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n.854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche;
- la delibera di G.R. n. 797 del 16/06/2006, concernente - Sicurezza Alimentare - "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari" e successive modifiche;
- l'Intesa del 20 marzo 2008 (Rep. atti n.103/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante "linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" - Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche.

PREMESSO che

- con delibera di G.R. n.1227 del 18 luglio 2008, è stata recepita l'Intesa del 20 marzo 2008 (Rep. atti n.103/CSR) recante "linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione";
- con la citata delibera n. 1227/2008 il Settore Veterinario dell'A.G.C. - Assistenza Sanitaria - è stato delegato di definire le modalità ed i tempi di cui al capitolo 2, punto 2.2, lettera b) dell'Intesa;

RITENUTO pertanto, necessario individuare le procedure regionali per dare attuazione alle linee guida di cui all'Intesa del 18/7/2008 nonché, a quanto previsto dal capitolo 2, punto 2.2, lettera b) della stessa;

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 con la quale è stata delegata al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto "individuazione delle risorse umane, finanziarie, strutturali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e Sanità Veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo n. 112/98;
- il Decreto di delega del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria n. 94 del 08.07.2005;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente di seguito confermato

- di approvare l'allegato documento concernente "Procedure regionali vincolanti per l'attuazione delle linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione;
- di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 5 giugno 1975.

Il Dirigente del Settore
Dr. Paolo Sarnelli

PROCEDURE REGIONALI VINCOLANTI PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI TESI A GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL'AMBITO DELLA PRODUZIONE E IMMISSIONE SUL MERCATO DEL LATTE DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO E ALLA TRASFORMAZIONE - DELIBERA DI G. R. n. 1227 DEL 18 LUGLIO 2008.

Capitolo 1

(REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE E DEGLI INTERMEDIARI)

1. Esclusione dal campo di applicazione

La registrazione non è necessaria per la produzione primaria di latte per uso domestico privato da parte dell'azienda stessa.

2. Aziende già registrate ai sensi del D.P.R. n. 54/97 o autorizzate ai sensi del D.M. n.185/91

Le aziende zootecniche già registrate ai sensi del D.P.R. n.54/97 o autorizzate ai sensi del D.M. 9 maggio 1991 n.185, sono registrate d'ufficio. I Servizi Veterinari dell'Area C (Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) delle AA.SS.LL. provvedono a registrare nell'apposita sezione (produzione latte) della Banca Dati Nazionale per l'Anagrafe zootecnica – CSN_Teramo (di seguito denominata "B.D.N") i dati relativi alle registrazioni ex D.P.R. n. 54/97 e alle autorizzazioni ex D.M. 9 maggio 1991 n. 185.

3. Registrazione aziende di nuova costituzione

Tutte le aziende che producono latte crudo destinato agli stabilimenti di trattamento o di trasformazione, ivi compresi i caseifici aziendali, devono essere registrate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, presso le AA.SS.LL. della Regione utilizzando la seguente procedura:

- a)** Almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività, il responsabile dell'azienda zootecnica presenta la domanda di registrazione al Servizio Veterinario dell' area C -Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche (di seguito denominato "Servizio Veterinario") utilizzando la modulistica allegata al presente decreto (mod. A – B - C) , in base alla specie o alle specie animali che si intende allevare.
- b)** alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :

- Planimetria dell'azienda, in scala 1:100;
- Relazione tecnica che deve contenere almeno :
 - a.** il nome e/o la ragione sociale dell'azienda;
 - b.** indicazioni circa il possesso e l'adozione di procedure di autocontrollo o di buone prassi igieniche;
 - c.** le modalita' di gestione separata degli animali affetti da una malattia trasmissibile all'uomo attraverso il latte o da una malattia che puo' determinare la contaminazione del latte;
 - d.** il tipo di allevamento praticato ;
 - e.** ubicazione dell'azienda in rapporto ad altre abitazioni o centri abitati, strade, corsi d'acqua, altri allevamenti;
 - f.** descrizione del ciclo produttivo;
 - g.** numero massimo di animali che si intendono detenere contemporaneamente;
 - h.** dimensioni interne del box e del paddock di stabulazione e rapporto superficie disponibile/animale;
 - i.** tipologia di pavimentazione e di lettiera e sua gestione;
 - j.** modalita' di gestione del letame e dei reflui di allevamento, descrizione concimaia;
 - k.** modalita' di illuminazione ;
 - l.** modalita' di contenzione per gli interventi sanitari;
 - m.** modalita' della custodia ai fini dell'osservazione giornaliera;
 - n.** modalita' di ventilazione, afflusso e ricambio dell'aria;
 - o.** gestione dei lavaggi, disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti e delle infrastrutture ;
 - p.** fruizione di servizi di assistenza tecnica e/o veterinaria;
 - q.** il tipo di approvvigionamento idrico e le modalita' di somministrazione: rapporto erogatori dell'acqua/animali fruitori;
 - r.** tipologia di alimentazione e modalita' di somministrazione con indicazione dello spazio disponibile alla mangiatoia animale;
 - s.** il tipo di mungitura praticata;
 - t.** la descrizione del locale destinato al deposito del latte, salvo i casi in cui lo stesso venga inviato all'impianto di trattamento e/o di trasformazione entro le due ore successive alla mungitura;
 - u.** il numero e la capacita' del /dei refrigeratori di stoccaggio del latte se presenti;
 - v.** lo stabilimento di conferimento e/o il primo acquirente;
 - w.** la quantita' annua presunta di latte prodotto;
 - x.** la destinazione dei sottoprodotti ottenuti (ai sensi del REG. CE/79/05) qualora l'allevamento sia annesso ad un caseificio aziendale.

- c) la Registrazione dell'azienda viene effettuata dal Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio, senza l'obbligo di una ispezione preventiva.
- d) il Servizio Veterinario ricevuta la domanda di registrazione, ne verifica la corretta compilazione e la completezza delle informazioni minime richieste, e provvede alla registrazione dell'azienda in B.D.N., assolvendo così all'obbligo previsto dal Regolamento (CE) 852/2004.
- e) se lo ritiene necessario, nei venti giorni intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e l'inizio dell'attività, il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo di verifica prima della registrazione, a seguito del quale possono verificarsi le seguenti circostanze :
- a. l'azienda viene registrata in B.D.N. e l'interessato può dare inizio all'attività (**sopralluogo favorevole**);
 - b. l'azienda non viene registrata in B.D.N. e inizia l'attività solo dopo aver risolto le non conformità evidenziate dal Servizio Veterinario. Le non conformità sono notificate all'interessato il quale, può iniziare l'attività dopo un nuovo sopralluogo di verifica con esito favorevole e la conseguente registrazione in B.D.N. (**non conformità gravi**);
 - c. l'azienda viene registrata in B.D.N. ed inizia l'attività alla data prevista comunicata, ma l'interessato deve risolvere le non conformità lievi evidenziate entro i termini stabiliti dal Servizio Veterinario (**non conformità lievi**) .
 - d. I sopralluoghi preventivi effettuati dal Servizio Veterinario non sono soggetti a tariffazione.

4. Modifiche produttive

Ai fini della registrazione, le aziende che diversificano e/o cambiano l'indirizzo produttivo , notificano la nuova attività nel seguente modo :

- Almeno venti giorni prima dell'inizio della nuova attività, in un allevamento già registrato, il responsabile dell'azienda zootecnica presenta la domanda di registrazione al Servizio Veterinario utilizzando la modulistica (mod. A, B, C) allegata al presente decreto, in base alla variazione produttiva ;
- Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :
- Relazione tecnica che deve contenere almeno :
 - a. il nome e/o la ragione sociale dell'azienda;
 - b. il codice di azienda;
 - c. indicazioni circa il possesso e l'adozione di procedure di autocontrollo o di buone prassi igieniche;
 - d. le modalità di gestione separata degli animali affetti da una malattia trasmissibile all'uomo attraverso il latte o da una malattia che può determinare la contaminazione del latte;

- e. il tipo di allevamento praticato ;
- f. descrizione del ciclo produttivo;
- g. numero massimo di animali che si intendono detenere contemporaneamente;
- h. numero dei capi presenti divisi per categoria;
- i. dimensioni interne del box e del paddock di stabulazione e rapporto superficie disponibile/animale;
- j. tipologia di pavimentazione e di lettiera e sua gestione;
- k. modalita' di gestione del letame e dei reflui di allevamento, descrizione concimaia;
- l. modalita' di illuminazione ;
- m. modalita' di contenzione per gli interventi sanitari;
- n. modalita' della custodia ai fini dell'osservazione giornaliera;
- o. modalita' di ventilazione, afflusso e ricambio dell'aria;
- p. gestione dei lavaggi, disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti e delle infrastrutture ;
- q. fruizione di servizi di assistenza tecnica e/o veterinaria;
- r. il tipo di approvvigionamento idrico e le modalita' di somministrazione: rapporto erogatori dell'acqua/animali fruitori;
- s. tipologia di alimentazione e modalita' di somministrazione con indicazione dello spazio disponibile alla mangiatoia animale;
- t. il tipo di mungitura praticata;
- u. la descrizione del locale destinato al deposito del latte, salvo i casi in cui lo stesso venga inviato all'impianto di trattamento e/o di trasformazione entro le due ore successive alla mungitura;
- v. il numero e la capacita' del /dei refrigeratori di stoccaggio del latte se presenti;
- w. lo stabilimento di conferimento e/o il primo acquirente;
- x. la quantita' annua presunta di latte prodotto;
- y. la destinazione del sottoprodotti ottenuti (ai sensi del REG. CE/79/05) qualora l'allevamento sia annesso ad un caseificio aziendale.

5. Cambio della ragione sociale e/o della sede legale e/o del proprietario e cessazione dell'attività

- *Il Cambio della ragione sociale o del proprietario, senza variazioni strutturali/produttive, deve essere comunicato entro 7 gg. (sette) al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, mediante autodichiarazione rilasciata, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche, dai responsabili delle aziende interessate.*

- *La variazione di sede legale o residenza del Proprietario/ ragione sociale* deve essere comunicata entro 7 gg. (sette) al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, mediante autodichiarazione rilasciata, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche, dal responsabile dell'azienda interessata.

- *La cessazione dell'attività dell'azienda* deve essere comunicata entro 7 gg. (sette) al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, mediante autodichiarazione rilasciata, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche, dal responsabile dell'azienda interessata.

Tutte le modifiche devono essere inserite nella B.D.N., a cura del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

6. Modifiche strutturali

In caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche, i responsabili delle aziende comunicano dette variazioni entro 7 giorni al Servizio Veterinario mediante autodichiarazione rilasciata ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche, allegando la nuova planimetria dell'azienda, in scala 1:100, e una breve relazione tecnica sulle modifiche apportate.

7. Registrazione degli intermediari

Considerato che il latte crudo può essere conferito direttamente dall'azienda allo stabilimento di trattamento/trasformazione ma anche essere raccolto e commercializzato da un intermediario privo di sede di stoccaggio o lavorazione (ad es. una cooperativa di raccolta), si ricorda che anche tale figura rientra nella definizione di "operatore del settore alimentare" e, come tale, è soggetto all'obbligo della notifica ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Per "Intermediario" o "primo acquirente" si intende l'impresa o l'associazione che, senza procedere ad alcuna operazione fisica sul latte, acquista latte direttamente dall'allevamento, eventualmente anche solo per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla sua trasformazione.

Gli intermediari o primi acquirenti di latte crudo, sono tenuti a notificare al Servizio Veterinario la propria attività, utilizzando il mod. D allegato al presente decreto.

La notifica deve essere effettuata anche dagli Intermediari/Acquirenti di latte bovino già riconosciuti ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 595/2004, dell'art. 4 della L. 119/2003 e dell'art. 5 del D.M. 31/07/2003("quote latte").

Gli Intermediari/Acquirenti notificano la loro attività al Servizio Veterinario competente per territorio sulla sede legale. Il Servizio Veterinario, ricevuta la notifica, provvede alla registrazione degli Intermediari/Acquirenti nel sistema G.I.S.A. (Gestione Informatizzata Settore Alimentare) della Regione Campania.

Capitolo 2

(ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE E DEGLI INTERMEDIARI)

Si rinvia al testo integrale dell'Intesa, ed in particolare:

- *al capitolo 1, punto 1*, lettere a), b), c) e d) – stato sanitario degli animali (Reg. 853/2004, allegato 3, Sez. 9, cap.1) - gestione dei farmaci (Reg. 853/2004, allegato 3, Sez. 9, cap.1, par. 1) – requisiti di sicurezza ed igiene dei mangimi e relativa rintracciabilità – igiene aziendale ;
- *al capitolo 1, punto 2* – igiene della mungitura e dello stoccaggio del latte (Reg. 853/2004, alleg. 3, Sez. 9, par. 2, lett. B) ;
- *al capitolo 1, punto 3* – igiene del personale e relativa formazione (Reg. 853/2004, alleg. 3, Sez. 9, cap. 1, par. 2, lett. c) e (Reg. 852/2004, alleg. 1, parte A, cap. 2, punto 4, lett. e) ;
- *al capitolo 1, punto 4* - criteri relativi al tenore in germi e cellule somatiche per il latte crudo;
- *al capitolo 1, punto 5* – Rintracciabilità (Reg. 178/2002, articoli 18 e 19 – Delibera di G.R. n. 2040 del 28 dicembre 2005);
- *al capitolo 1, punto 6* – RegISTRAZIONI e documentazioni (Reg. 852/2004, alleg. 1, parte A, cap. 3);

Per quanto concerne i criteri previsti al capitolo 1 - punto 4 dell'Intesa, si ritiene necessario rilevare che, i controlli necessari per la verifica della conformità del latte crudo bovino, bufalino e ovi-caprino ai criteri riepilogati nella tabella, ivi compresi quelli per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 9 maggio 1991_n. 185 per la produzione di latte di alta qualità, rientrano tra i compiti demandati agli operatori del settore alimentare.

Va inoltre rilevato che tutte le modalità di attuazione dei controlli sulla conformità del latte crudo ai criteri stabiliti devono essere formalmente indicate nell'ambito delle procedure di autocontrollo previste dal Reg. n. 852/2004, sia a livello di produzione primaria (aziende di produzione) che a livello di Intermediazione e/o Trasformazione (centri e stabilimenti).

Tali procedure devono, in particolare, garantire l'individuazione:

- a. della responsabilità nell'esecuzione del controllo;
- b. delle modalità di prelievo del latte crudo;
- c. delle modalità di conservazione ed invio dei campioni al laboratorio;
- d. del laboratorio che effettua le analisi. Tale laboratorio deve essere iscritto nell'apposito registro regionale di cui all' accordo Stato – Regioni del 17/06/2004, recepito dalla Regione Campania con delibera di G. R. n. 592 del 12/05/2006 (BURC n. 25 del 05/06/06) e succ. mod.

Per quanto concerne i criteri previsti al capitolo 1 - punto 5 dell'Intesa, appare utile segnalare che ai fini della rintracciabilità del latte bovino le aziende e gli intermediari sono tenuti ad osservare quanto già disposto dai DD.MM. 27/5/2004 e 14/1/2005, ai quali ha fatto seguito in Regione Campania la circolare dell'AGC Sviluppo attività Settore Primario – Applicazione della Legge n.119/2003, D.M. 31/7/2003 e D.M. 14/01/2005 (BURC n. 30 del 13 giugno 2005). La corretta applicazione delle citate norme e della relativa modulistica risponde sicuramente alle esigenze di rintracciabilità previste dal Reg. 178/2002.

I produttori primari e gli intermediari di latte bufalino e ovi-caprino, ai fini della rintracciabilità, devono :

- a. adottare un sistema che consenta un'efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte
- b. realizzare un "Manuale aziendale per la rintracciabilità" del latte che contenga le procedure di identificazione e rintracciabilità e la relativa modulistica per la registrazione

I produttori primari e gli intermediari di latte bufalino e ovi-caprino, per soddisfare le esigenze di rintracciabilità delle loro produzioni, possono fare riferimento alle indicazioni e alla modulistica dei DD.MM. 27/5/2004 e 14/1/2005, ai quali ha fatto seguito in Regione Campania la circolare dell'AGC Sviluppo attività Settore Primario – Applicazione della Legge n.119/2003, D.M. 31/7/2003 e D.M. 14/01/2005.

Capitolo 3

(PROCEDURE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI)

In tutti i casi in cui a seguito dei controlli si evidenzia che :

- *il latte crudo di vacca* non soddisfa i criteri stabiliti (media geometrica mobile del tenore di germi e del tenore di cellule somatiche, presenza di residui di antibiotici);
- *il latte crudo proveniente da altre specie* (bufalina e ovi-caprina) non soddisfa i criteri stabiliti (media geometrica mobile del tenore di germi, presenza di residui di antibiotici);

l'operatore del settore alimentare ha l'obbligo di:

- a) comunicare il superamento dei limiti al Servizio Veterinario dell'ASL con tempistica adeguata e come di seguito indicato;
- b) adottare le misure necessarie a riportare i valori del latte a livelli di conformità.

Qualora il latte crudo non venga conferito direttamente dall'azienda di produzione ad uno stabilimento, ma sia commercializzato da un intermediario acquirente privo di sede di stoccaggio o lavorazione, è possibile che lo stesso intermediario riceva la delega per la parte relativa ai controlli. Le modalità di esecuzione dei controlli devono essere formalmente concordate tra l'azienda di produzione e l'intermediario.

Le aziende di produzione devono tenere comunque a disposizione del Servizio Veterinario dell'ASL competente, copia delle procedure concordate con l'intermediario e copia dei documenti relativi all'attività di controllo.

1. Procedure di notifica delle non conformità per tenore di germi e per tenore di cellule somatiche:

→ Tenore in germi

a. L'operatore del settore alimentare identificato nell'accordo tra le parti come responsabile dell'effettuazione dei controlli, entro 48 ore dall'acquisizione del rapporto di prova, e del conseguente calcolo della media geometrica mobile, comunica (via fax o e-mail seguita da comunicazione ufficiale scritta) il superamento dei limiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 853/2004 agli altri operatori del settore interessati (azienda di produzione, centri di raccolta, stabilimento di trattamento e trasformazione) e al Servizio Veterinario della ASL competente sull'azienda di produzione, segnalando che, dalla data della comunicazione stessa, ha inizio il periodo di osservazione di tre mesi per il rientro nei limiti previsti. Spetterà

all'operatore medesimo comunicare, con analogha modalità, il rientro dei parametri previsti dal Regolamento sopra citato;

b. Il Servizio Veterinario dell'ASL, a seguito della comunicazione di cui al punto 1, lettera a) :

2. verifica che il responsabile dell'azienda di produzione si sia attivato immediatamente per riportare i criteri nei limiti stabiliti dal Regolamento. A tal fine può prescrivere di far pervenire presso i propri uffici tutti i referti analitici relativi al parametro non conforme dei campioni eseguiti in autocontrollo;

3. verifica, al termine del periodo di osservazione, sulla base dei risultati delle analisi effettuate in autocontrollo da parte dell'operatore, se la media geometrica mobile è rientrata nei limiti previsti. In caso contrario:

a) notifica formalmente all'azienda di produzione il divieto alla consegna del latte crudo come latte destinato al consumo umano;

b) in alternativa, l'azienda di produzione potrà inoltrare un'istanza al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, con cui chiede l'autorizzazione ad utilizzare il latte non conforme per la produzione esclusiva di formaggi con maturazione o stagionatura superiore a 60 (sessanta) giorni, previo trattamento di pastorizzazione o altro trattamento equivalente; nell'istanza deve essere riportata la quantità di latte non conforme prodotto giornalmente dall'azienda e lo stabilimento di trasformazione (caseificio) a cui lo stesso è destinato; sarà cura dell'azienda inoltre, allegare un piano di rientro che indichi le misure adottate per il ripristino dei valori previsti dal Regolamento

c) il Servizio Veterinario dell'ASL, esaminata l'istanza, autorizza l'azienda di produzione ad utilizzare il latte non conforme esclusivamente per la produzione dei formaggi con maturazione o stagionatura superiore a 60 (sessanta) giorni. Sarà cura del Servizio Veterinario redigere un elenco delle aziende autorizzate e degli impianti di trasformazione che utilizzano latte non conforme; qualora l'azienda di produzione conferisce il latte non conforme ad un impianto di trasformazione (caseificio) situato nel territorio di competenza di un'altra ASL, lo stesso Servizio avrà cura di comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL di destinazione del latte non conforme, tutte le informazioni utili per consentire a quest'ultimo, di svolgere i controlli di pertinenza.

Il Servizio Veterinario verifica che l'azienda di produzione abbia adempiuto a quanto sopra e in caso contrario applica i provvedimenti ritenuti necessari di cui all'art. 54 del Reg. 882/2004.

→ Parametro cellule somatiche nel latte di vacca

Per il parametro cellule somatiche, il Servizio Veterinario, può concedere, eccezionalmente e con motivazione, un periodo ulteriore per il rientro nei limiti qualora entrambi i criteri sotto riportati siano rispettati:

- a. le medie geometriche mobili calcolate nel periodo di osservazione evidenzino una situazione in costante miglioramento;
- b. almeno l'ultimo risultato analitico riferito al periodo di osservazione sia inferiore a 400.000 cellule/ml.

Tale periodo non può comunque essere superiore a tre mesi.

La liberalizzazione all'utilizzo del latte crudo avviene conseguentemente al rientro nei limiti prescritti della media geometrica mobile calcolata sulla base dell'attività in autocontrollo.

2. Procedura di notifica delle non conformità per presenza di residui in sostanze inibenti e di altri residui e contaminanti:

- a. Il Responsabile del laboratorio deve segnalare al responsabile dell'esecuzione del controllo e contemporaneamente al Servizio Veterinario competente per la sede dell'azienda di produzione, immediatamente e comunque entro un massimo di 24 ore dalla lettura dell'esito analitico, mediante comunicazione via Fax o e-mail seguita da comunicazione ufficiale scritta, il riscontro di positività per sostanze inibenti
- b. Il Servizio Veterinario effettua un'immediata azione di farmacovigilanza presso l'azienda di produzione per la ricerca delle possibili cause della positività, per la verifica del corretto utilizzo del farmaco veterinario (vigilanza e controllo ai sensi del D.L.vo 193/06 con particolare riguardo agli artt. 79 e 80) e per verificare che il responsabile dell'azienda di produzione abbia attivato una procedura atta ad individuare e rimuovere le cause di presenza di residui di sostanze inibenti (anche con l'ausilio di verifiche analitiche in regime di autocontrollo)

- c. Il Servizio Veterinario effettua un campionamento ufficiale sul latte crudo, secondo le modalita' previste dall'art. 23 del D.Lvo 158/2006, indicando, per quanto possibile ed anche in relazione alle verifiche effettuate in azienda, la o le sostanze farmacologiche che si sospetta possano aver dato origine alla positivita'. In attesa degli esiti dei controlli, il responsabile dell'azienda di produzione deve dimostrare di avere individuato e rimosso le cause della presenza dei residui di sostanze inibenti ed effettuare un controllo analitico (in regime di autocontrollo) con esito favorevole.
- d. In ogni caso, dovra' comunque essere garantita la rintracciabilita' accurata del latte eventualmente conferito.
- e. In deroga al punto precedente, alla segnalazione di non conformita' in autocontrollo, il responsabile dello stabilimento di trasformazione, sotto la supervisione o a seguito di specifica autorizzazione del Servizio Veterinario, puo' ricevere sotto vincolo sanitario il latte dall'azienda riscontrata non conforme, verificando direttamente la presenza di inibenti ad ogni conferimento successivo. Qualora la positivita' venga confermata il latte viene avviato alla distruzione; se, viceversa, il test fornisce esito negativo, il latte puo' essere avviato alla trasformazione, garantendone comunque la tracciabilita'.